



N. 2072/2020	Sent
N. 3444/2018	RGL
N. 23416	Cron

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FOGGIA

Sezione Lavoro

Il Giudice Onorario, avv Rosa Maria Rella ha pronunciato, all'esito dell'udienza del
23.7.2020, la seguente

SENTENZA

Ex art 429, I° comma c.p.c..nella causa civile iscritta al n.**3444/2018** R.G.L.

TRA

STEDUTO ANTONIO con l' avv. Francesco di Natale

Ricorrente

INPS, in pers leg rapp.p.t. con l'Avvocatura dell' Ente

Resistente

Oggetto: APE SOCIALE

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso in data 21.3.2018 il ricorrente, nella qualità di ex dipendente di poste italiane il cui rapporto lavorativo si era risolto consensualmente con verbale di conciliazione in data 12.10.2016, ha convenuto in giudizio l'INPS chiedendo che gli venisse riconosciuto il diritto al beneficio dell' Ape sociale con decorrenza dall' 1.2.2018 per l'importo mensile quantificato in ricorso, negato in sede amministrativa.

All'uopo deduceva la ricorrenza di tutti i requisiti *ex lege* previsti per il riconoscimento della dedotta prestazione.

Ritualmente citato l'Inps si è costituito ed ha contestato la fondatezza del ricorso, contestando in particolare la mancanza del requisito di aver cessato la percezione della disoccupazione da almeno tre mesi utile per il riconoscimento della dedotta prestazione e ne ha chiesto il rigetto.

Acquisita la documentazione prodotta, la causa, sulle conclusioni di cui agli atti introduttivi e dei verbali d'udienza, qui da intendersi integralmente trascritte, all'udienza odierna, la causa è stata decisa come da sentenza contestuale.

La domanda deve essere rigettata.

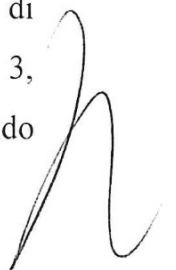
L'articolo 1, commi da 179 a 186, della legge di bilancio 2017 e s.m.i. prevede un'indennità a carico dello Stato erogata dall'INPS a soggetti in determinate condizioni previste dalla legge che abbiano compiuto almeno **63 anni** di età e che non siano già titolari di pensione diretta in Italia o all'estero. L'indennità è corrisposta, a domanda, fino al raggiungimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia, ovvero fino al conseguimento della pensione anticipata o di un trattamento conseguito anticipatamente rispetto all'età per la vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (c.d. legge Monti-Fornero).

Si tratta di una **misura sperimentale** in vigore **dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2019**, successivamente prorogata anche per il 2020, intesa ad accompagnare verso l'età pensionabile soggetti in determinate condizioni e soggetta a limiti di spesa.

L'indennità cd. **APE sociale** spetta ai lavoratori iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria dei lavoratori dipendenti, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, nonché alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i quali:

a) si trovino in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbiano avuto, nei 36 mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi abbiano concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno 3 mesi e siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;

b) assistano, al momento della richiesta e da almeno 6 mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero un parente o un affine di secondo



grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;

c) abbiano una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74% e siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;

d) siano lavoratori dipendenti, al momento della decorrenza dell'indennità, in possesso di almeno 36 anni di anzianità contributiva e che abbiano svolto da almeno sette anni negli ultimi 10 ovvero almeno sei anni negli ultimi sette una o più delle seguenti attività (cd. gravose):

- operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici;
- conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni;
- conciatori di pelli e di pellicce;
- conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante;
- conduttori di mezzi pesanti e camion;
- personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni;
- addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza;
- insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili nido;
- facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati;
- personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia;
- operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti;
- operai dell'agricoltura, della zootecnia e della pesca;
- pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative;
- lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricompresi nella normativa del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67;
- marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini e in acque interne.



Ai fini del riconoscimento dell'indennità, i requisiti contributivi richiesti alle lettere da a) a d) sono ridotti, per le donne, di 12 mesi per ogni figlio, nel limite massimo di due anni. L'indennità dell'APE sociale **decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di accesso al beneficio** ove a tale data sussistano tutti i requisiti e le condizioni previste dalla legge, compresa la cessazione dell'attività lavorativa.

L'APE sociale è corrisposta ogni mese per **12 mensilità nell'anno**, fino all'età prevista per il conseguimento della pensione di vecchiaia, ovvero fino al conseguimento di un trattamento pensionistico diretto anticipato o conseguito anticipatamente rispetto all'età per la vecchiaia.

Al fine di valutare se le **risorse finanziarie** stanziare risultino **sufficienti** a copertura del beneficio rispetto al numero degli aventi diritto, si procede al monitoraggio. Il monitoraggio viene effettuato sulla base della maggiore prossimità al requisito anagrafico di vecchiaia e, a parità di requisito, sulla base della data di presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni.

L'indennità è pari all'**importo della rata mensile di pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione** (se inferiore a 1.500 euro) o **pari a 1.500 euro** (se la pensione è pari o maggiore di detto importo). L'importo dell'indennità non è rivalutato, né integrato al trattamento minimo.

Nel caso di soggetto con contribuzione versata o accreditata a qualsiasi titolo presso **più gestioni**, tra quelle interessate dall'APE sociale, **il calcolo della rata mensile di pensione è effettuato pro quota per ciascuna gestione** in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento.

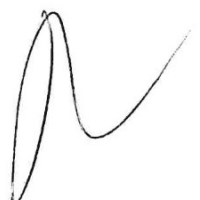
Durante il godimento dell'indennità non spetta contribuzione figurativa.

Il trattamento di APE sociale cessa in caso di decesso del titolare e non è reversibile ai superstiti.

Ai beneficiari non spettano gli assegni al nucleo familiare.

Per ottenere l'indennità è necessario che i soggetti in possesso delle condizioni indicate dalla legge abbiano, al momento della domanda di accesso, i seguenti requisiti:

- almeno 63 anni di età;



- almeno 30 anni di anzianità contributiva; per i lavoratori che svolgono le attività cd. gravose l'anzianità contributiva minima richiesta è di 36 anni. Ai fini del riconoscimento dell'indennità, i requisiti contributivi richiesti sono ridotti, per le donne, di 12 mesi per ogni figlio, nel limite massimo di due anni;
- non essere titolari di alcuna pensione diretta.

L'accesso al beneficio è inoltre subordinato alla cessazione di attività di lavoro dipendente, autonomo e parasubordinato svolta in Italia o all'estero.

L'indennità non è compatibile con i trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria, con l'assegno di disoccupazione (ASDI), nonché con l'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale.

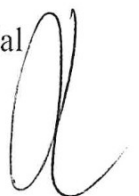
È invece compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente o parasubordinata soltanto nel caso in cui i relativi redditi non superino gli 8mila euro lordi annui e con lo svolgimento di attività di lavoro autonomo nel limite di reddito di 4.800 euro lordi annui. Nelle ipotesi di superamento del limite annuo così determinato, il soggetto decade dall'APE sociale, l'indennità percepita nel corso dell'anno in cui il superamento si è verificato diviene indebita e la Sede INPS procede al relativo recupero.

I soggetti che entro il 31 dicembre 2019 si trovino o potrebbero venire a trovarsi nelle condizioni previste dalla legge devono, preliminarmente alla domanda di prestazione, presentare domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio **entro il 31 marzo 2019, 15 luglio 2019 e, comunque, non oltre il 30 novembre 2019.**

Contestualmente o nelle more dell'istruttoria della domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso all'APE sociale, il soggetto già in possesso di tutti i requisiti previsti, compresa la cessazione dell'attività lavorativa, può presentare la domanda di accesso alla prestazione.

Le domande, sia di riconoscimento delle condizioni per l'accesso all'APE sociale, sia di accesso al beneficio, devono essere indirizzate alle sedi territoriali Inps di competenza e presentate in modalità telematica utilizzando i consueti canali istituzionali.

Per l'istruttoria delle domande è stato predisposto, congiuntamente dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, INPS, INAIL, ANPAL ed INL, un apposito protocollo in cui sono state individuate: le modalità con cui effettuare lo scambio di dati con gli altri enti, le modalità attraverso cui effettuare un riscontro delle dichiarazioni rese dal



richiedente e dal datore di lavoro, i casi in cui l'INPS può avvalersi dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Nella fattispecie non è contestato che il ricorrente avesse cessato il rapporto di lavoro dipendente in data 31.12.2016, così come statuito nel verbale di conciliazione sottoscritto in data 12.10.2016 con il quale il rapporto lavorativo veniva risolto consensualmente ex art 7 l. 604/1966; che avesse compiuto 63 anni di età; che avesse un'anzianità contributiva di oltre trenta anni; che avesse presentato in data 6.7.2017 la domanda di riconoscimento della condizioni di accesso al beneficio alla sede inps territorialmente competente e che la domanda era stata rigettata in data 15.9.2016, con la motivazione: “ *pur trovandosi in stato di disoccupazionenon ha goduto successivamente a tale data della prestazione di disoccupazione per carenza dei requisiti richiesti e/o per non aver presentato la domanda entro i termini previsti*” (cfr all 6 del fascicolo di parte ricorrente); che avesse presentato domanda di accesso alla prestazione in data 10.1.2018 (cfr all 7 del fascicolo di parte ricorrente).

Unico punto in contestazione è che non risulta provato che il ricorrente avesse chiesto e goduto dell'indennità di disoccupazione.

Occorre precisare che nessuna rilevanza ai fini del riconoscimento del beneficio assume la circostanza che il precedente rapporto di lavoro si fosse concluso con una risoluzione consensuale poiché l'ipotesi della risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'art 7 L. 604/1966 è espressamente prevista dalla legge introduttiva del beneficio per cui è causa.

Quanto al non aver né chiesto né usufruito dell'indennità di disoccupazione si deve rilevare che così come confermato al punto n. 2 della circolare Inps n. 34 /2018 (integrativa della n. 100/2017) il beneficio dell'Ape sociale continua a non applicarsi ai soggetti semplicemente inoccupati che non abbiano fruito di alcuna prestazione di disoccupazione (cfr all 2d del fascicolo di parte Inps).

A tanto occorre aggiungere che, così come fondatamente eccepito e provato dall'Inps ,il ricorrente tra il dicembre 2017 e il gennaio 2018 aveva svolto lavoro dipendente a tempo determinato e al termine del detto rapporto aveva chiesto e ottenuto la NASPI con decorrenza 8.2.2018. Evidente appare che la fruizione della detta indennità risulta essere assolutamente incompatibile per espressa disposizione normativa (cfr art 1 comma 182

della legge n. 232/2016) con il beneficio de quo chiesto con decorrenza dal 10.2.2018 (cfr estratto contributivo depositato dall'Inps).

Nè risulta provato che il ricorrente avesse comunque esercitato un'opzione a favore dell'ape sociale rinunciando all'altra indennità.

A quanto fin qui detto consegue il rigetto della domanda.

Le spese di giudizio vanno integralmente compensate essendo stata depositata in atti idonea dichiarazione ex art 152 disp att.c.p.c.

P.Q.M.

Il Giudice del lavoro del Tribunale di Foggia, definitivamente pronunciando sulla domanda, così provvede:

- rigetta il ricorso;
- nulla sulle spese di lite;

Foggia, 23.7.2020

Il Giudice
Rosa Maria Rella

